

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
470/2025/R/IDR

**DEFINIZIONE DELLE MISURE DI COMPLETAMENTO DELLA
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA PREVISTE DALLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 637/2023/R/IDR**

Documento per la consultazione

28 ottobre 2025

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 23 settembre 2025, 425/2025/R/IDR, per la definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione 637/2023/R/IDR.

Con il presente documento sono quindi presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità operative di attuazione di quanto previsto dal comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR, che prevede il rafforzamento dell'attività di validazione dei dati trasmessi, nonché alle modalità di calcolo dell'indicatore M0b-Resilienza idrica a livello sovraordinato, a valle della prima applicazione della fase sperimentale di monitoraggio avviata con deliberazione 595/2024/R/idr, oltre ad alcuni chiarimenti applicativi per gli ulteriori macro-indicatori.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) e, in copia, all'indirizzo unitaQRM@arera.it, entro il **28 novembre 2025**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Divisione Ambiente**

Piazza Cavour, 5 - 20121 - Milano
e-mail: unitaQRM@arera.it
pec: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rp@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	Introduzione	6
2	Rafforzamento dell'attività di validazione	7
	Oggetto dell'attività in pool.....	9
	Finalità e svolgimento del processo di verifica.....	9
	Contenuti dell'asseverazione	10
	Modalità di trasmissione delle asseverazioni	11
	Obbligo dell'attività di asseverazione	12
	Tempistiche.....	13
	Composizione dei pool.....	16
3	Misure di completamento per il macro-indicatore M0	17
	Evidenze emerse dai dati forniti nell'ambito della più recente raccolta dati	18
	Chiarimenti applicativi	20
	Dimensione territoriale di riferimento.....	20
	Determinazione di consumi e disponibilità	21
	Applicazione del meccanismo incentivante	23
4	Chiarimenti applicativi per gli ulteriori macro-indicatori	23

1 Introduzione

- 1.1 L'Autorità, con deliberazione 23 settembre 2025, 425/2025/R/IDR, ha avviato il procedimento per la definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell'Autorità 637/2023/R/IDR.
- 1.2 In particolare, nel presente documento, l'Autorità illustra i propri orientamenti finalizzati a:
 - proseguire ulteriormente nella collaborazione con le Amministrazioni competenti e gli *stakeholder*, al fine di addivenire alla costruzione di un macro-indicatore M0 che rifletta le effettive necessità di ciascun territorio in ordine al soddisfacimento dei fabbisogni complessivi, nel pieno rispetto delle distinzioni di ruoli e di responsabilità, tenuto conto anche delle previsioni introdotte con la deliberazione 595/2024/R/IDR di avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore di Resilienza idrica;
 - portare a compimento il meccanismo di incentivazione per favorire la resilienza idrica, nell'ottica di mitigare - anche tramite lo sviluppo di grandi opere strategiche - gli effetti conseguenti al cambiamento climatico;
 - in linea con il quadro strategico tracciato dall'Autorità, promuovere l'obiettivo di miglioramento della qualità e dell'efficienza delle infrastrutture idriche, fornendo chiarimenti applicativi ulteriori in relazione agli standard vigenti;
 - definire le modalità di attuazione della previsione al comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR, che stabilisce l'avvio di un'attività di verifica, dei dati messi a disposizione dal gestore del servizio idrico, da parte di un *pool* di Enti di governo di diversi territori.
- 1.3 Nel seguito del documento verranno pertanto illustrati dapprima gli orientamenti in merito al rafforzamento dell'attività di validazione, mediante le verifiche svolte da un *pool* di Enti di governo dell'ambito, per poi discutere le modalità applicative del meccanismo di incentivazione per favorire la resilienza idrica, alla luce di taluni affinamenti da adottare per la determinazione dell'indicatore M0b-Resilienza idrica a livello sovraordinato, e, infine, verranno mostrati chiarimenti applicativi a supporto della determinazione degli ulteriori indicatori di qualità tecnica.
- 1.4 Si prevede di pubblicare entro il 31 dicembre 2025 il provvedimento finale recante le misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell'Autorità 637/2023/R/idr, con applicazione a partire dal 2026, anche in considerazione delle osservazioni e delle proposte che perverranno - per quanto di interesse in questa sede - in risposta alle consultazioni relative all'aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale e al primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico

integrato ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4, di cui ai documenti 469/2025/R/IDR e 471/2025/R/IDR.

- 1.5 Si anticipa l'orientamento dell'Autorità di differire dal 30 aprile 2026 al 30 giugno 2026, il termine per adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati di qualità tecnica e della documentazione richiesta (ai sensi del comma 1.3 della deliberazione 637/2023/R/IDR), anche in considerazione delle novità procedurali per la validazione e l'asseverazione dei dati di qualità tecnica di seguito prospettate.

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Si condivide il prospettato orientamento di differire al 30 giugno 2026 il termine per la trasmissione dei dati di qualità tecnica e della documentazione richiesta? Motivare la risposta.*

2 Rafforzamento dell'attività di validazione

- 2.1 In esito alle attività di consultazione svolte¹, nonché alle istruttorie condotte per l'applicazione del meccanismo incentivante, il comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR ha previsto che: *“Al fine di rafforzare l'attività di validazione dei dati trasmessi, a partire dalla raccolta dati da effettuarsi nell'annualità 2026 e successivamente a cadenze biennali, l'archivio di cui al precedente comma 1.3² dovrà essere verificato da un pool di Enti di governo dell'ambito, successivamente definito dall'Autorità, che include quello competente territorialmente per la gestione in considerazione”*.
- 2.2 Il medesimo comma 1.4 prosegue, inoltre, precisando che *“La mancata asseverazione, anche parziale, deve essere motivata e costituisce causa di esclusione dal meccanismo incentivante, per gli eventuali macro-indicatori interessati. In aggiunta alle motivazioni tecniche, anche la mancata trasmissione*

¹ Con particolare riferimento ai documenti di consultazione 442/2023/R/IDR e 541/2023/R/IDR.

² Il citato comma 1.3 prevede che: *“Entro il 30 aprile di ciascuna annualità e secondo le modalità operative che verranno all'uopo stabilite, l'Ente di governo dell'ambito dovrà trasmettere all'Autorità, per ciascun gestore in ciascun ambito o sub-ambito presente sul suo territorio, un archivio contenente:*

- a) il file per la raccolta dati RQTI monitoraggio predisposto dall'Autorità, debitamente compilato;*
- b) la Relazione di accompagnamento alla medesima raccolta dati, corredata dalla relativa validazione;*
- c) la Dichiarazione di veridicità dei dati e di ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs 18/2023 siglata dal legale rappresentante del gestore;*
- d) tutta la documentazione di supporto necessaria alla validazione, quali i registri tenuti ai sensi del Titolo 8 della RQTI, il file di riepilogo dei registri e gli altri documenti operativi (verbali di lettura, campioni di fatture all'utenza, verbali tecnici, eventuali ordinanze di non potabilità, certificati di analisi di laboratorio, eventuale piano dei controlli analitici, documenti di conformità relativi agli scaricatori di piena, registri di carico e scarico per i fanghi di depurazione, altro), come successivamente specificati dall'Autorità.”*

dei dati da parte del gestore con tempistiche tali da consentire le attività di validazione può costituire causa di esclusione dal medesimo meccanismo”.

- 2.3 La corretta applicazione del detto comma richiede la specificazione di numerosi aspetti di dettaglio - con particolare riferimento all’oggetto delle attività del *pool* di Enti di governo dell’ambito (svolgimento del processo di verifica, contenuti dell’attività, esiti della verifica, modalità di trasmissione dei risultati), alle tempistiche richieste, nonché alla composizione dei *pool* – che verranno discussi nel seguito.
- 2.4 Dal punto di vista terminologico, come indicato al comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR citato, si precisa come l’attività di validazione resti, ovviamente, nei compiti dell’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente, mentre l’attività di verifica in *pool* si estrinseca:
- per l’EGA territorialmente competente³, nella descrizione delle attività svolte dal *pool* all’interno di un’apposita sezione della Relazione di accompagnamento alla raccolta dati RQTI monitoraggio, ossia il documento precisato alla lettera b) del comma 1.3 della deliberazione 637/2023/R/IDR;
 - per gli esperti nominati dagli altri EGA del *pool*, nella redazione di una sintetica relazione di asseverazione - siglata dai singoli esperti che hanno effettivamente svolto le attività di verifica - i cui contenuti verranno discussi nel seguito del presente documento di consultazione.
- 2.5 Ogni EGA dovrà pertanto individuare uno o più soggetti con comprovata esperienza per effettuare l’attività di asseverazione. Dati i compiti e il livello di specializzazione richiesti, l’Autorità si riserva di rivolgere una formazione specifica agli esperti che verranno individuati per essere coinvolti nell’attività di verifica in *pool*.
- 2.6 Non saranno, naturalmente, oggetto di asseverazione le gestioni che hanno optato per lo schema di convergenza. Di converso, si ritiene opportuno escludere dall’attività di asseverazione gli EGA che non hanno finora effettuato la prevista attività di validazione nel proprio territorio di competenza.

Spunti per la consultazione

- Q2.** *Si condivide la diversa natura dell’attività di verifica in pool esercitata dall’EGA territorialmente competente e dagli altri EGA del pool? Evidenziare ulteriori spunti e/o eventuali criticità.*
- Q3.** *Si condivide l’ipotesi di rivolgere una formazione specifica agli esperti coinvolti nell’attività di verifica? Evidenziare eventuali criticità.*

³ Per ciascun gestore valutato.

Oggetto dell'attività in pool

Finalità e svolgimento del processo di verifica

- 2.7 Come specificato dal già citato comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR, l'attività di verifica in *pool* è stata prevista allo scopo di rafforzare l'attività di validazione dei dati trasmessi, tramite la condivisione di buone pratiche tra gli EGA coinvolti. Si tratta dunque di un processo di auto-apprendimento che, all'interno del gruppo, viene stimolato dal confronto tra le prassi di raccolta dati e analisi dei criteri di dettaglio utilizzati per l'identificazione dei parametri di calcolo dei macro-indicatori. Il corollario di tale attività è, dunque, una migliore confrontabilità dei valori trasmessi all'Autorità, al fine delle valutazioni finalizzate all'applicazione del meccanismo incentivante previsto dal Titolo 7 della RQTI, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle graduatorie di cui agli Stadi III, IV e V di cui all'articolo 26 della medesima RQTI. Si auspica inoltre una riduzione, nel tempo, del numero di gestioni non ammesse ai meccanismi di incentivazione per cause legate ad una robustezza dei dati non sufficiente.
- 2.8 Ferme restando le tempistiche che verranno dettagliate nel seguito del presente documento, per esigenze di semplificazione amministrativa, nonché per rendere più fluido e meno deterministico il processo, si ritiene opportuno, almeno in una prima fase di applicazione della norma, lasciare a ciascun *pool* la decisione circa le modalità più efficaci di organizzazione delle proprie attività.
- 2.9 Si ritiene, tuttavia, di richiedere l'adozione di modalità tracciabili, innanzitutto per la condivisione dei dati e dei documenti di supporto funzionali alle verifiche per ciascuna gestione coinvolta, nonché per la trasmissione delle relazioni di asseverazione, ma anche per eventuali osservazioni di rilievo, funzionali alla possibile revisione dei dati inizialmente comunicati dal gestore e per tutte quelle attività suscettibili di impatto rispetto alle tempistiche indicate dall'Autorità.
- 2.10 Come anticipato al precedente paragrafo 2.4, si intende richiedere all'EGA territorialmente competente per il gestore in valutazione di descrivere sinteticamente, in un apposito paragrafo della Relazione di accompagnamento alla raccolta dati RQTI, il processo adottato ed il percorso condiviso dal *pool*, specificando e motivando le eventuali decisioni intraprese. Il formato tipo della relazione di accompagnamento con l'aggiornamento dei contenuti minimi verrà, come di consueto, messo a disposizione dall'Autorità insieme ai formulari di raccolta dati e di sintesi dei registri in tempo utile per la redazione dell'archivio richiesto dal comma 1.3 della deliberazione 637/2023/R/IDR.

Spunti per la consultazione

Q4. *Si condivide l'approccio di lasciare ad ogni pool la facoltà di scegliere le modalità più funzionali per lo svolgimento dell'attività di verifica comune, nel rispetto delle finalità e delle scadenze fissate dall'Autorità? Motivare la risposta, eventualmente avanzando proposte specifiche.*

Contenuti dell'asseverazione

- 2.11 Sulla base di quanto disposto dal citato comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR, dunque, per ogni gestione dovrà essere prodotta, oltre alla relazione di accompagnamento dell'EGA competente, anche una relazione di asseverazione redatta dagli altri EGA facenti parte del *pool*⁴.
- 2.12 In altri termini, ogni EGA del *pool* dovrà validare i dati del/dei gestori del proprio territorio, redigendo le rispettive relazioni di accompagnamento, ma anche redigere le relazioni di asseverazione per le altre gestioni ricomprese nel medesimo *pool*.
- 2.13 La relazione di asseverazione implica un'assunzione di responsabilità relativamente allo svolgimento dell'attività di verifica, e pertanto dovrà essere siglata da ciascuno dei singoli esperti – nominati dagli EGA del *pool* - che hanno effettivamente svolto tale attività.
- 2.14 Al fine di agevolare la condivisione di buone pratiche, nonché di semplificare il lavoro di verifica, tuttavia, si ipotizza di tipizzare la relazione di asseverazione richiedendo a ciascun EGA di focalizzare l'attenzione sull'identificazione di (macro) differenze rispetto al proprio processo di validazione e rispetto ai criteri di calcolo utilizzati nella determinazione degli indicatori di qualità del proprio gestore, oltre che sullo svolgimento del processo di verifica in *pool*.
- 2.15 L'ipotesi potrebbe essere quella di adottare un formulario a risposta multipla reso disponibile dall'Autorità, integrabile con commenti più o meno sintetici in funzione dell'eventuale esigenza di caratterizzare le differenze riscontrate. Tale approccio, oltre a semplificare la redazione della relazione di asseverazione, oggettivizza i commenti, riducendo i giudizi di merito, dal momento che un certo grado di differenziazione metodologica potrebbe essere giustificato dalle condizioni specifiche del territorio del gestore asseverato.
- 2.16 A sua volta, l'EGA territorialmente competente, nella sua relazione di accompagnamento, potrebbe eventualmente riscontrare alcune osservazioni metodologiche riportate dagli altri EGA del *pool*, sulle quali non è stato raggiunto un accordo e dunque non sono state apportate correzioni ai dati, giustificando le proprie scelte.

⁴ Come anticipato al precedente paragrafo 2.4.

2.17 I contenuti della relazione di asseverazione dovrebbero dunque includere:

- a) in generale, informazioni su:
 - i. rispetto dei termini nella messa a disposizione della documentazione da verificare (nei termini previsti/ parzialmente in ritardo/ in ritardo);
 - ii. completezza dei contenuti dei file di raccolta dati (file RQTI e file Riepilogo Registri), con indicazione delle eventuali categorie di dati mancanti;
 - iii. macro-differenze rispetto al processo di validazione adottato con il proprio/i propri gestori;
- b) per ciascun macro-indicatore, indicazione di:
 - i. valori dei macro-indicatori asseverati;
 - ii. completezza della documentazione da verificare (con indicazione degli eventuali dati/documenti mancanti);
 - iii. similitudine o differenza dei criteri applicati per determinare le grandezze di calcolo, eventualmente specificando se le differenze nei criteri inizialmente riscontrate sono state successivamente superate;
 - iv. eventuale rilevazione di incongruenze nei dati inviati (file RQTI vs file Riepilogo Registri vs documentazione aggiuntiva), specificando se le incongruenze inizialmente riscontrate sono state successivamente superate;
 - v. eventuale modifica successiva dei dati inizialmente inviati con impatto sui macro-indicatori o sugli indicatori secondari, specificando la data della modifica, se i dati sono stati modificati su iniziativa del gestore, se è stata fornita una motivazione e se si ritiene tale motivazione condivisibile;
 - vi. eventuali aspetti specifici non chiariti a sufficienza durante il processo di verifica in *pool*, specificando, in particolare, se talune richieste di chiarimento sono rimaste inevase.

Spunti per la consultazione

Q5. *Si condivide l'approccio semplificato delineato per redigere le relazioni di asseverazione? Motivare la risposta.*

Modalità di trasmissione delle asseverazioni

- 2.18 Dal momento che i contenuti di un'asseverazione o la sua mancata trasmissione possono determinare conseguenze sia sulla gestione che sull'EGA (non asseverante, risulta importante definire anche le modalità di trasmissione di tale documentazione.
- 2.19 In ottica di semplificazione amministrativa e di promozione della trasparenza all'interno del *pool*, si ritiene di indicare la seguente modalità di trasmissione:

- il coordinatore del *pool* invia via PEC la relazione di asseverazione relativa ad una determinata gestione, firmata digitalmente dai singoli esperti, all'EGA territorialmente competente, con in copia tutti gli EGA del *pool*;
 - l'EGA territorialmente competente carica la relazione di asseverazione relativa ad ogni gestore del suo territorio nella sezione apposita del portale di raccolta dati di ARERA⁵, insieme a tutta la restante documentazione richiesta ai sensi del comma 1.3 della deliberazione 637/2023/R/IDR.
- 2.20 Tale modalità, oltre a non implicare costi aggiuntivi per le Amministrazioni coinvolte (non risultando necessario apportare particolari modifiche ai portali di raccolta e alle modalità operative), offre anche il pregio della trasparenza tra tutti i membri del *pool*; inoltre, rispetto ad un'ipotesi alternativa di invio della relazione di asseverazione successivo al termine stabilito dall'Autorità per la chiusura della Raccolta dati, evidenzia maggiormente il carattere collaborativo dell'attività del *pool* medesimo, che viceversa tenderebbe a risultare più simile ad un modello di *peer review*.
- 2.21 In ragione della circostanza che, per effetto dell'attività di asseverazione, ogni esperto asseverante deve avere accesso anche ai dati di gestori che non ricadono nel territorio dell'EGA che lo ha nominato, e dunque al di fuori della sua competenza istituzionale, si ritiene necessario richiedere di allegare all'asseverazione anche una dichiarazione di riservatezza e di non sussistenza di cause di incompatibilità, attestando di non intrattenere rapporti di lavoro/consulenza o altro rispetto ad uno o più dei gestori asseverati. Tale dichiarazione deve essere rilasciata da ogni persona fisica che, per conto dell'EGA, ha svolto materialmente l'attività di verifica finalizzata alla redazione della relazione di asseverazione⁶. Peraltro, come anticipato al precedente paragrafo 2.5, gli esperti coinvolti potranno beneficiare di una specifica attività di formazione da parte dell'Autorità.

Spunti per la consultazione

- Q6.** *Si condividono le modalità di trasmissione prospettate? Motivare la risposta.*
- Q7.** *Si ritiene sufficientemente tutelante la dichiarazione di riservatezza e non incompatibilità prospettata? Motivare la risposta.*
- Q8.** *Prospettare eventuali ulteriori modalità di semplificazione.*

Obbligo dell'attività di asseverazione

- 2.22 Il comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR ha previsto che *“La mancata asseverazione, anche parziale, deve essere motivata e costituisce causa di esclusione dal meccanismo incentivante, per gli eventuali macro-indicatori”*. Tale

⁵ “Raccolta dati: Qualità tecnica – monitoraggio (RQTI 2026)”, per l'anno di raccolta 2026.

⁶ Analoga dichiarazione potrebbe essere richiesta nell'ambito dell'attività di validazione.

esclusione non è tuttavia automatica, in presenza di segnalazioni da parte di uno o più esperti del *pool*, bensì dovrà essere valutata nel merito dall'Autorità nell'ambito dell'istruttoria per l'applicazione del meccanismo incentivante, vagliando le rispettive motivazioni degli asseveratori alla luce di quanto previsto dalla RQTI.

- 2.23 Di converso, si evidenzia anche come la previsione di rafforzamento dell'attività di validazione dei dati tramite la verifica in *pool* prevista dal citato comma 1.4 non sia opzionale, con la conseguenza che la mancata sottoscrizione della relazione di asseverazione da parte di uno o più esperti del *pool* determini, innanzitutto, l'impossibilità per l'EGA nominante di fruire della possibilità, ai sensi del comma 24.2 del MTI-4, di incrementare il parametro moltiplicativo z , che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore, o comunque di presentare istanza per il riconoscimento di costi superiori. Per maggiori dettagli in proposito, si rimanda al documento di consultazione relativo al primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4, di cui al documento 471/2025/R/IDR.
- 2.24 Sia in caso di asseverazioni mancanti, sia in caso di asseverazioni palesemente incongrue (ad esempio laddove, a fronte di nessuna segnalazione, si rinviengano criteri palesemente diversi o documentazione incompleta), l'Autorità si riserva di effettuare segnalazioni agli EGA interessati, anche ai fini dell'adozione di ulteriori provvedimenti disincentivanti.

Spunti per la consultazione

- Q9.** *Al fine di promuovere lo scambio di esperienze nell'ambito del pool, si ritengono sufficienti le misure incentivanti delineate? Motivare la risposta.*

Tempistiche

- 2.25 È già stata anticipata al precedente paragrafo 1.5 l'intenzione di differire al 30 giugno 2026 il termine per adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati di qualità tecnica e della documentazione richiesta⁷, anche in considerazione delle attività aggiuntive e della necessità di confronto tra EGA partecipanti al medesimo *pool* derivanti dalle novità procedurali per la validazione e l'asseverazione dei dati di qualità tecnica prospettati nel presente documento di consultazione.
- 2.26 Tale previsione non sembra poter esaurire tutte le esigenze di fissazione di termini procedurali, in considerazione della circostanza che il comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR ha precisato che *“la mancata trasmissione dei dati da parte del gestore con tempistiche tali da consentire le attività di validazione*

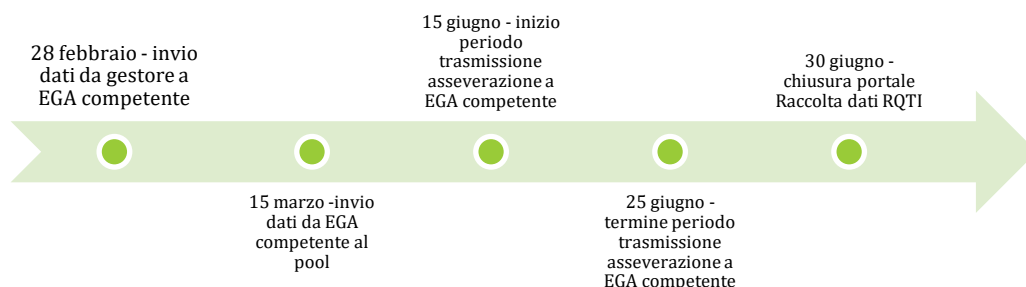
⁷ Precisata al comma 1.3 della deliberazione 637/2023/R/IDR.

può costituire causa di esclusione dal medesimo meccanismo". Si ritiene pertanto necessario fissare la scadenza entro la quale il gestore dovrà fornire dati e documentazione integrativa al proprio EGA competente.

- 2.27 L'esperienza di 3 bienni di applicazione del meccanismo incentivante, che implica anche il consolidamento della tenuta dei registri (seppure con la parziale eccezione del macro-indicatore M0), induce a prospettare la scadenza del 28 febbraio 2026 per la detta fornitura. Dal momento che il mancato rispetto di tale scadenza può costituire causa di esclusione dal meccanismo incentivante, si richiede di adottare modalità di trasmissione tracciabili.
- 2.28 L'Autorità ritiene, invece, di non entrare nel merito delle modalità organizzative dei lavori del *pool*, che potrà auto-organizzarsi sulla base delle proprie esigenze, ma sicuramente sarà necessario che l'EGA competente condivida il materiale informativo all'interno del *pool*, attività prodromica all'effettuazione delle verifiche richieste. A seconda delle modalità organizzative prescelte, dunque, l'EGA competente potrà condividere immediatamente il materiale ricevuto, oppure a seguito di un'analisi preliminare, che potrebbe o meno condividere con gli esperti prima dell'effettuazione delle loro verifiche. In ogni caso, si ritiene che i tempi per la verifica da parte del *pool* non possano essere compressi oltre un certo limite, e dunque che possa risultare opportuno fissare un termine per la condivisione della documentazione dei propri gestori da parte di ciascun EGA competente. Tale data potrebbe essere fissata orientativamente intorno al 15 marzo, ovvero un paio di settimane dopo l'invio dei dati da parte dei gestori.
- 2.29 Come precedentemente illustrato, la finalità della nuova previsione di rafforzamento dell'attività di validazione introdotta con la deliberazione 637/2023/R/IDR è quella di una migliore confrontabilità dei valori trasmessi all'Autorità, al fine della redazione delle graduatorie di merito, tramite il confronto tra le prassi di raccolta dati e analisi dei criteri di dettaglio utilizzati per l'identificazione dei parametri di calcolo dei macro-indicatori. Si tratta dunque di un processo di auto-apprendimento, da svolgersi all'interno di ciascun *pool* il cui svolgimento, per definizione, implica che possano determinarsi situazioni in cui un EGA competente dovrà richiedere al proprio gestore il ricalcolo di uno o più macro-indicatori, sulla base di criteri maggiormente aderenti al dettato della RQTI segnalati da altri membri del *pool*.
- 2.30 Di conseguenza, i dati inizialmente trasmessi dal gestore potrebbero dover essere corretti e nuovamente condivisi. Ci si riferisce, in particolare, ai dati riepilogati nel file di raccolta (RQTI), ma talora potrebbe essere necessario modificare anche il file di sintesi dei registri, laddove redatto sulla base di criteri non del tutto aderenti al dettato regolamentare.
- 2.31 Tale processo di apprendimento appare virtuoso, alla luce delle finalità indicate, pur se un ordinato processo di asseverazione implica che i cambiamenti non possano espletarsi troppo a ridosso della scadenza del caricamento sul portale ARERA, perché viceversa non si avrebbe più la certezza che l'asseverazione

stessa sia riferita ai dati effettivamente caricati. Si è dunque orientati a prevedere una data massima per la richiesta di modifica dei dati da parte dell'EGA competente al proprio gestore, collocata intorno alla metà del mese di giugno.

- 2.32 Alla luce della modalità di trasmissione delle asseverazioni illustrata al precedente paragrafo 2.19, infine, se è l'EGA territorialmente competente a dover caricare a portale la relazione di asseverazione del *pool*, sarà opportuno assicurare che la medesima sia resa disponibile per tempo. Si ritiene pertanto di proporre l'individuazione di una finestra temporale (ad esempio tra il 15/6 e il 25/6) per l'invio delle dette relazioni di asseverazione ai rispettivi EGA competenti.



- 2.33 Si osserva che, come per i bienni di valutazione precedenti, la data finale per il caricamento sul portale dell'Autorità deve evidentemente essere fissata in maniera perentoria, e che la data iniziale prospettata per l'invio dei dati dal gestore all'EGA competente (28 febbraio) risulta difficilmente eliminabile, poiché dalla disponibilità dei dati discende la possibilità di espletare il lavoro di verifica da parte del *pool*. Viceversa, le altre date prospettate (15/3, 15/6 e la finestra 15-25/6) sono date intermedie, aventi lo scopo di rendere più ordinata l'attività del *pool* ed evitare problemi in fase di caricamento dei dati a portale. Ne consegue che tali scadenze potrebbero anche essere lasciate all'autonoma organizzazione di ogni *pool*, oppure essere raccomandate con facoltà di deroga motivata in caso di diverso accordo dei partecipanti al *pool* medesimo.

Spunti per la consultazione

- Q10.** Avendo già discusso alla precedente Q1 l'ipotesi di prorogare al 30 giugno la scadenza finale della raccolta, si ritiene condivisibile l'ipotesi di fissare al 28 febbraio la scadenza per la messa a disposizione dei dati e della documentazione da parte del gestore? Motivare eventuali criticità.
- Q11.** Si condivide l'ipotesi di introdurre una regolamentazione anche per le ulteriori scadenze intermedie, al fine di rendere più ordinata l'attività del *pool* ed evitare problemi in fase di caricamento dei dati a portale? Specificare, motivando, per quali date tra quelle prospettate (15 marzo, 15 giugno, finestre 15-25 giugno) si ritiene auspicabile l'indicazione di perentorietà o la semplice raccomandazione da parte dell'Autorità.

Composizione dei pool

- 2.34 Per ragioni di efficienza amministrativa, l'Autorità ritiene opportuno predeterminare la composizione dei *pool*, consentendo pertanto l'inizio tempestivo delle attività di verifica. Sempre al fine di condividere il più possibile le buone prassi di verifica, inoltre, si ritiene che i *pool* non debbano essere immutabili nel tempo, e dunque che debbano essere rideterminati per ogni singolo biennio di applicazione del meccanismo incentivante RQTI. In ogni caso, si ritiene che ogni singolo esperto non possa asseverare le stesse gestioni per più di 2 bienni consecutivi⁸.
- 2.35 Per esigenze di semplificazione amministrativa e di assunzione di responsabilità, in ogni *pool* verrà identificato il soggetto coordinatore, responsabile dell'invio della relazione di asseverazione. Tale coordinatore dovrà essere individuato sulla base del *track record* dell'Ente in termini di *compliance regolatoria*, esperienza pregressa, tempestività, ecc.
- 2.36 Si osserva che la definizione dei *pool* da parte dell'Autorità è un processo complesso, che deve contemperare diverse esigenze: da un lato, alla luce delle finalità sopra ricordate, sarebbe opportuno definire gruppi ampi, che possano beneficiare di numerose esperienze, dall'altro, però, la definizione di gruppi troppo ampi implicherebbe la necessità, per ciascun EGA, di esaminare i dati di un numero potenzialmente elevato di gestioni. Peraltro, sul territorio nazionale si rileva la presenza sia di EGA con un solo gestore di competenza, sia di EGA che devono validare numerosi gestori. E, tra gli EGA che devono validare più di un gestore, appare diversa la posizione degli Enti aventi rilevanza regionale, più strutturati, da quelli afferenti a territori più limitati (generalmente su base provinciale).
- 2.37 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si delinea un “*narrow path*” in cui l'Autorità è orientata a definire la composizione dei *pool* sulla base di criteri quali:
- partecipazione in funzione della numerosità di gestioni per le quali si ha competenza territoriale;
 - bilanciamento del carico di lavoro all'interno dei diversi *pool*, tenendo conto della numerosità dei gestori e della complessità dei dati da verificare.
- 2.38 L'Autorità è orientata a prevedere che la composizione dei *pool* sia resa disponibile entro la scadenza per l'invio dei dati da parte dei gestori ai rispettivi EGA competenti.

⁸ Si ricorda che, come anticipato al precedente paragrafo 2.5, ogni EGA dovrà individuare uno o più soggetti con comprovata esperienza per effettuare l'attività di asseverazione.

Spunti per la consultazione

Q12. *Si condividono i criteri delineati per la determinazione della composizione dei pool di verifica? Motivare evidenziando possibili ulteriori considerazioni ed eventuali criticità.*

3 Misure di completamento per il macro-indicatore M0

3.1 Come noto, l’Autorità ha recentemente introdotto, nell’ambito della regolazione della qualità tecnica, un nuovo macro-indicatore denominato M0 – Resilienza idrica. Alla luce delle complessità rilevate nella definizione di una formulazione compiuta, in particolare per l’indicatore M0b – Resilienza idrica a livello sovraordinato, la RQTI – come modificata dalla deliberazione 637/2023/R/IDR - ha previsto al comma 5-quater.3 le seguenti tempistiche di applicazione:

- avvio di una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell’indicatore a partire dal 1° gennaio 2025;
- applicazione del meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1° gennaio 2026.

3.2 In esito ad un ampio processo di consultazione - che ha visto la convocazione di un Tavolo Tecnico⁹, la somministrazione di un questionario e la pubblicazione del documento di consultazione 474/2024/R/IDR - l’Autorità ha approvato la deliberazione 595/2024/R/IDR, che ha avviato la fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell’indicatore di resilienza idrica. In considerazione della finalità dell’introduzione del macro-indicatore M0 di promuovere specifici interventi necessari a fronteggiare le nuove sfide riconducibili al *Climate Change*, la delibera citata ha introdotto una serie di indicazioni operative per il calcolo e ha dettagliato le modalità di tenuta dei registri obbligatori, applicabili a partire dal 1° gennaio 2025.

3.3 Con riferimento all’applicazione del meccanismo incentivante per il detto macro-indicatore M0, il comma 5-bis.9 della RQTI prevede che *“In considerazione del fatto che alcune delle grandezze sottese alla costruzione del macro-indicatore M0 non sono - nella fase iniziale di introduzione del medesimo macro-indicatore - rilevate o stimate con criteri omogenei, si rinvia per tale macro-indicatore l’applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) – di cui al successivo Titolo 7 – al biennio di valutazione 2026-2027, fermi restando gli obblighi di rilevazione di cui al Titolo*

⁹ Il Tavolo Tecnico ha beneficiato dei contributi del Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Autorità di bacino distrettuale, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché degli Enti di governo dell’ambito (EGA) e dei gestori per il tramite delle loro associazioni più rappresentative.

8". Di conseguenza, per il biennio di sperimentazione 2024-2025, è attualmente prevista l'applicazione di premi e penalità per il solo livello di valutazione di base (Stadi I e II), con la precisazione che, per l'anno 2024, sono state accettate le migliori stime disponibili, mentre a partire dall'annualità 2025 è stato avviato il periodo sperimentale propriamente detto.

- 3.4 La *roadmap* delineata dalla RQTI è stata concepita al fine di promuovere immediatamente gli interventi volti alla mitigazione degli effetti avversi del *Climate Change*, pur nella consapevolezza che un calcolo preciso e completo di tale macro-indicatore richiederà tempo e impegno da parte di tutti gli *stakeholder* coinvolti, non pochi dei quali non appartengono al sistema del servizio idrico integrato. Di conseguenza, dal punto di vista applicativo, l'approccio adottato è stato quello di un percorso di graduale avvicinamento alla misurazione ottima, con definizioni sempre più accurate, innanzitutto tra la fase sperimentale e quella di prima applicazione, ma anche con un processo di affinamento che proseguirà negli anni successivi alla prima applicazione, riducendo via via la quota di grandezze stimate a favore delle grandezze misurate compiutamente.
- 3.5 Nel seguito, verrà mostrata un'analisi dei principali dati raccolti - per il macro-indicatore M0 - nell'ambito della Raccolta dati di qualità tecnica che si è conclusa lo scorso 30 aprile 2025, e riferita ai dati dell'annualità 2024, al fine di evidenziare metodologie adottate e criticità emerse, e di valutare l'opportunità di chiarire maggiormente alcuni aspetti applicativi ed eventualmente apportare talune modifiche al processo.

Evidenze emerse dai dati forniti nell'ambito della più recente raccolta dati

- 3.6 Come anticipato, nell'ambito della più recente raccolta dati di qualità tecnica condotta dall'Autorità nel corso dell'anno 2025, gli Enti di Governo d'Ambito hanno provveduto a fornire, tra l'altro, le informazioni necessarie per il calcolo dell'indicatore M0b-Resilienza idrica a livello sovraordinato, con riferimento all'annualità 2024. Dall'analisi dei dati pervenuti emergono alcune evidenze di rilievo in merito alla qualità e completezza delle informazioni.
- 3.7 In particolare, sul campione complessivo analizzato, il 10% delle gestioni ha dichiarato la non adeguatezza del prerequisito di disponibilità e affidabilità dei dati di cui all'articolo 23 della RQTI per il citato macro-indicatore M0. Si ricorda che, pur non essendo l'unica delle motivazioni di mancata adeguatezza dei dati ammissibili, tra le verifiche richieste al fine della valutazione di tale prerequisito è stata inclusa anche la "*coerenza dei dati resi disponibili da istituzioni o reperiti da fonti diverse dal gestore regolato con gli obiettivi ritenuti rilevanti per il territorio al fine di mitigare le criticità legate al Climate Change, nell'ambito della determinazione dell'indicatore M0b-Resilienza idrica a livello sovraordinato*" (lettera f). Peraltro, un ulteriore 17% circa delle gestioni, pur non

segnalando l'inadeguatezza del detto prerequisite, non ha indicato alcun valore per l'indicatore M0b.

- 3.8 Si osserva inoltre che il campione iniziale include anche alcuni soggetti grossisti di acquedotto, i cui dati dovrebbero essere stati considerati congiuntamente ai gestori della distribuzione da loro serviti. Si ricorda che, come previsto dalla RQTI al comma 5-bis.3, tali soggetti non parteciperanno autonomamente al meccanismo incentivante per il macro-indicatore M0.
- 3.9 Focalizzando l'attenzione sulla metodologia di determinazione del valore della disponibilità idrica del territorio nel campione delle gestioni rimanenti si specifica che:
- per il 51% del campione il calcolo della disponibilità idrica è stato effettuato utilizzando i valori provenienti dalla banca dati del modello BIGBANG¹⁰ di ISPRA, forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuale. Tale approccio comporta la stima dei valori delle disponibilità idriche in ingresso nell'arco temporale analizzato, in luogo delle disponibilità assolute del territorio considerato;
 - per il 26% delle gestioni è stato utilizzato il calcolo euristico di stima della disponibilità da falda. Per la maggior parte di esse, il valore calcolato costituisce il valore totale della disponibilità idrica del territorio mentre circa un terzo delle gestioni ha dichiarato di disporre anche di dati misurati relativi ai volumi di riuso o di disponibilità da invasi e corpi idrici superficiali o della misura dei volumi importati;
 - per il restante 23% del campione sono stati utilizzati volumi dichiarati misurati o stimati di disponibilità idrica, anche per le acque di falda. Tra queste, un numero ridotto di gestioni ha dichiarato di impiegare volumi di disponibilità derivanti da studi basati su misurazioni specifiche, mentre le rimanenti hanno dichiarato, per la maggior parte, di utilizzare i volumi di prelievo autorizzati da atto concessorio, ma si rilevano anche casi di valori di M0b imputati direttamente, senza specificare i dati di base del calcolo, e altre peculiarità.
- 3.10 Per quanto riguarda i consumi totali, si rappresenta che il 43% dei volumi è costituito da "altri consumi", il 38% è costituito da consumi irrigui, il 15% è costituito da consumi potabili e il restante 4% è costituito da consumi industriali. Tra gli "altri consumi" risultano prevalenti i consumi per autoapprovvigionamento potabile e gli "ulteriori consumi", che andranno talora riallocati alle categorie previste o ulteriormente investigati, dal momento che tale categoria dovrebbe risultare residuale.
- 3.11 Sempre limitandoci al campione delle gestioni valutabili, risulta che la dimensione territoriale sia stata definita dalle Autorità di Bacino Distrettuale (di seguito anche: AdBD) competente per il 61% del campione, con esiti che variano dalla dimensione regionale, a quella di ambito territoriale ottimale, per arrivare, in

¹⁰ Bilancio Idrologico GIS Based A Scala Nazionale su Griglia regolare.

qualche caso, anche alla dimensione della gestione¹¹. Si evidenzia che per il 23% di queste gestioni, l'EGA competente ha deciso di utilizzare il metodo euristico. Complessivamente, la dimensione regionale risulta utilizzata per le gestioni operanti in 7 Regioni.

- 3.12 Alla luce delle evidenze sopra esposte, l'Autorità ritiene opportuno proseguire nel processo di affinamento metodologico dell'indicatore M0b, al fine di garantire maggiore omogeneità di calcolo e di affidabilità dei dati raccolti, definendo in modo più puntuale le modalità di trattamento dei casi anomali e delle situazioni di incompletezza informativa, come rappresentato nel seguito.

Spunti per la consultazione

- Q13.** *Si ritiene di evidenziare ulteriori peculiarità di calcolo per l'indicatore M0b rispetto a quelle sopra descritte? Motivare.*
- Q14.** *Si condivide l'opportunità di procedere ad un ulteriore affinamento metodologico per il calcolo di M0b? Motivare evidenziando eventuali ulteriori criticità.*

Chiarimenti applicativi

- 3.13 Nell'ambito del prospettato affinamento metodologico, si ritiene di doversi soffermare soprattutto sui temi della dimensione territoriale di riferimento e della determinazione di disponibilità e consumi.

Dimensione territoriale di riferimento

- 3.14 Si ribadisce che, ai sensi del comma 5quater.1, non è ammessa la determinazione dell'indicatore M0b a livello di singola gestione, dal momento che il calcolo deve essere effettuato a un livello territoriale coerente con le finalità di valutazione della resilienza idrica di sistema, e dunque non inferiore all'estensione dell'ambito o sub-ambito territoriale ottimale.
- 3.15 Particolare attenzione alla determinazione della dimensione territoriale di riferimento deve essere prestata nel caso in cui siano presenti sul territorio gestori grossisti di acquedotto che servono più di un gestore della distribuzione all'interno della medesima Regione. Come ricordato, in questo caso il gestore grossista è da valutare congiuntamente ai detti distributori. Per tali ragioni, qualora si presentasse questa fattispecie, il livello territoriale considerato deve essere di dimensione significativa e tale da considerare il più complesso schema acquedottistico afferente.
- 3.16 Si osserva, inoltre, che il comma 5quater.5, lettera a), prevede che, nelle more della definizione della dimensione territoriale di riferimento per il calcolo di M0b da parte della competente Autorità di Bacino Distrettuale, tale dimensione sia fatta

¹¹ Diversa da quella dell'ambito territoriale ottimale in presenza di più gestioni nell'ATO/sub-ATO.

provvisoriamente coincidere con i confini della Regione di appartenenza. A corollario di questa norma si precisa che, in assenza di apposito studio/analisi basato su criteri idrogeologici da parte della Autorità di Bacino Distrettuale di competenza, la dimensione di riferimento non possa essere inferiore a quella regionale. Si ritiene che la scelta di utilizzare una dimensione territoriale inferiore ai confini regionali Regione debba essere soggetta a motivazione rafforzata in presenza di EGA regionali.

Spunti per la consultazione

Q15. *Si condividono le previsioni relative alla dimensione territoriale di riferimento per la determinazione dell'indicatore M0b, con particolare riferimento alla necessità di un'analisi esplicita, motivata con criteri idrogeologici, per la definizione di dimensioni inferiori a quella regionale? Motivare la risposta.*

Determinazione di consumi e disponibilità

- 3.17 Alla luce dei dati analizzati relativi all'annualità 2024, si rileva la necessità di recare maggiori specificazioni in merito alla rappresentazione dei valori di consumo, circa l'origine dei dati riportati, ovvero sul fatto che i medesimi siano derivanti da misurazioni effettive oppure da stime basate sui volumi o sulle portate autorizzate dalle concessioni d'uso. In linea generale, si ritiene opportuno ribadire la necessità di privilegiare i dati provenienti da misure dirette, in quanto garantiscono una maggiore affidabilità e precisione rispetto a quelli stimati. Si riconosce, tuttavia, che non tutti gli usi dispongono della medesima consuetudine o possibilità di impiegare strumenti di misura. In tali circostanze, l'Autorità ritiene ammissibile l'utilizzo di dati stimati, purché fondati su ipotesi considerate adeguatamente robuste dagli Enti preposti. In tali condizioni, risulta necessario disporre delle informazioni sulle percentuali di utilizzo di volumi misurati rispetto a quelli stimati, allo scopo di definire la qualità complessiva dei dati di consumo impiegati nel calcolo dell'indicatore M0b.
- 3.18 In considerazione del fatto che, dove il territorio considerato è quasi interamente servito dalla rete acquedottistica del SII, la componente di acqua potabile auto-provvigionata dovrebbe risultare marginale, si richiede di porre attenzione, nel calcolo dell'indicatore M0b, al valore considerato nella componente relativa ai consumi di acqua potabile (*Cons_ap*) e, laddove il volume rappresentato si discosti notevolmente dal volume dei consumi del SII imputato nel calcolo di M0a (componente denominata *Cons_SII*), occorre fornire una motivazione adeguata.
- 3.19 Con riferimento alle disponibilità idriche del territorio considerato, in mancanza di dati di misura/stima affidabili è fatta esplicita richiesta agli EGA di utilizzare la metodologia di calcolo euristico delle disponibilità, escludendo la possibilità di utilizzare stime che valutano la sola variazione della ricarica annuale delle disponibilità idriche nel calcolo di M0b.

3.20 Tuttavia, al fine di valutare complessivamente il grado di resilienza del sistema idrico in situazione di disequilibrio protratto nel tempo tra prelievi e ricarica, valorizzando al contempo le stime già disponibili presso le Autorità di Bacino Distrettuale in tema variazioni delle disponibilità idriche, l'Autorità propone l'inserimento di due ulteriori indicatori semplici, come di seguito definiti:

a) indicatore “Impatto della ricarica rispetto ai consumi del territorio”:

$$G0.0a = \frac{\sum_{(a-3)}^a WEI +}{4}$$

dove:

- WEI+ è l'indicatore Water Exploitation Index Plus, introdotto dalla Commissione Europea nel contesto del reporting previsto ai fini dell'implementazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (Reporting WISE¹²);
- ai fini del calcolo dell'indicatore in parola, i valori da utilizzare nella media indicata sono riferiti alle mensilità luglio-settembre di ciascun anno considerato;

b) indicatore “Trend temporale della ricarica”:

$$G0.0b = \frac{\sum_{(a-3)}^a (InternalFlow)}{\sum_{(a-7)}^{(a-4)} (InternalFlow)}$$

dove:

- *InternalFlow* pari al valore della componente denominata “Internal Flow” messa a disposizione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) attraverso il Modello BIGBANG per il bilancio idrologico a scala nazionale, e determinato quale differenza fra l'Afflusso Totale (pioggia + scioglimento nivale) e l'Evapotraspirazione Effettiva;
- ai fini del calcolo dell'indicatore in parola, i valori da utilizzare nelle sommatorie indicate sono riferiti alle mensilità luglio-settembre di ciascun anno considerato.

Spunti per la consultazione

- Q16.** *Si condivide l'opportunità di affiancare al macro-indicatore M0 anche due ulteriori indicatori semplici che evidenziano lo stato di stress idrico? O si ritiene di suggerire ulteriori indicatori semplici, ritenuti più opportuni per esemplificare lo stato di stress idrico? Motivare la risposta.*
- Q17.** *Si condivide l'opportunità di riferirsi alle sole mensilità luglio-settembre di ciascun anno considerato per il calcolo di WEI+ e dell'InternalFlow, o si ritiene più rappresentativo, per le finalità prospettate, utilizzare un periodo temporale più ampio? Motivare la risposta, precisando se ci si sta riferendo a entrambi gli indicatori prospettati o ad uno solo di essi.*

¹² WISE - Water Information System for Europe.

Applicazione del meccanismo incentivante

- 3.21 Alla luce delle rilevanti difformità riscontrate nella costruzione dell'indicatore M0b sopra esposte, l'Autorità è orientata a prevedere una proroga del periodo sperimentale introdotto con la deliberazione 595/2024/R/IDR, al fine di consentire il completamento delle attività di affinamento metodologico e di verifica dei dati relativi all'indicatore M0b – Resilienza idrica a livello sovraordinato. Tale proroga si rende opportuna per garantire la piena omogeneità delle modalità di calcolo e la coerenza dei risultati su scala nazionale, prima dell'avvio del meccanismo di incentivazione a regime.
- 3.22 Di conseguenza, l'Autorità prevede l'opportunità di modificare i commi 5-bis.9 e 5-quater.3 della RQTI prevedendo l'applicazione del meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1° gennaio 2028. Tale modifica comporta, di fatto, lo slittamento di un biennio dell'applicazione dei livelli valutazione avanzati e di eccellenza del meccanismo di incentivazione per l'indicatore M0 (biennio 2028-2029), in coerenza con le esigenze di consolidamento tecnico e metodologico sopra evidenziate.

Spunti per la consultazione

- Q18.** *Si condivide la previsione di prorogare il periodo sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore M0b, rimandando al 1° gennaio 2028 l'applicazione dei livelli valutazione avanzati e di eccellenza del meccanismo di incentivazione? Motivare la risposta.*

4 Chiarimenti applicativi per gli ulteriori macro-indicatori

- 4.1 Nell'ambito del processo di continuo affinamento dell'applicazione della regolazione della qualità tecnica, tenuto conto dell'esperienza maturata dal settore negli ultimi anni, si intendono specificare taluni chiarimenti applicativi finalizzati a rendere più fluida ed omogenea l'attuazione della regolazione stessa, o ad aggiornare, alla luce delle nuove criticità emerse sul territorio, le modalità di applicazione tecnica del meccanismo incentivante, tradizionalmente dettagliate nella Nota Metodologica pubblicata prima dell'approvazione della delibera di applicazione del meccanismo incentivante per il biennio considerato. Nel seguito sono illustrati alcuni chiarimenti applicativi e ipotesi di adattamento, specificandone le motivazioni e con effetto a partire dal biennio di valutazione 2026-2027.
- 4.2 In primo luogo, si ribadisce che è onere delle gestioni, per il tramite del proprio Ente di governo dell'ambito, fornire i dati nel formato richiesto dall'Autorità, che è stato appositamente elaborato al fine di operare i necessari controlli. L'osservazione vale per tutti i macro-indicatori, con particolare riferimento alla

redazione del file “Riepilogo Registri”, pur evidenziandosi come la pratica di compilazione non sempre rispondente alle richieste sia più diffusa per il macro-indicatore M1. In considerazione dell’ormai avvenuta conclusione di tre bienni di applicazione del meccanismo incentivante, dunque, si ritiene di non poter più accettare la compilazione del citato *file* con criteri differenti da quelli stabiliti, nemmeno laddove spiegati nelle relazioni di accompagnamento.

- 4.3 Si intende inoltre ribadire la corretta modalità di impiego dell’istanza *ex* comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR, valevole per tutti i macro-indicatori eventualmente interessati. Per stabile impostazione, al fine di evitare comportamenti strategici e risultati paradossali, tale istanza non può essere impiegata per escludere eventi singoli ritenuti peggiorativi per il macro-indicatore (es. esclusione di campioni durante interventi di *revamping* degli impianti depurazione). Di conseguenza, al ricorrere delle condizioni precisate dal comma 5.4 citato, è facoltà del gestore valutare se proporre istanza di esclusione dal meccanismo incentivante (laddove gli eventi siano di entità tale da comprometterne gli obiettivi) o considerare nel calcolo tutti gli eventi negativi occorsi.
- 4.4 In conformità con i dettati normativi, l’Autorità promuove da sempre logiche volte ad accelerare i processi aggregativi tra operatori, con lo scopo di giungere a gestioni uniche d’ambito, fatte salve le sole gestioni autonome conformi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 del d.lgs. 152/2006. Tuttavia, si stanno tuttora registrando criticità organizzative sul territorio, tali da comportare un rallentamento nell’auspicato processo di definizione del gestore unico d’ambito. In tali casi, gli strumenti introdotti dalla regolazione hanno mostrato come la presenza di alcune particolari tipologie di operatori non conduca a confronti adeguati tra gestioni, con specifico riferimento a talune prestazioni tecniche, portando talvolta anche a risultati paradossali, in parte legati a fattori di scala eccessivamente ridotta.
- 4.5 Alla luce di quanto sopra esposto, l’Autorità ritiene di confermare che debbano essere escluse dalle premialità le gestioni non conformi. Analogamente, per esigenze di semplificazione amministrativa, anche in considerazione della necessità di razionalizzare il percorso di verifica in *pool*, si ritiene necessario disporre talune limitazioni di accesso ai meccanismi incentivanti per gli operatori che, solo per taluni macro-indicatori, presentano caratteristiche peculiari tali da non renderle adeguatamente comparabili con le altre gestioni, come di seguito dettagliate.

Spunti per la consultazione

Q19. *Si ravvisano criticità relative ai chiarimenti applicativi sopra esposti? Motivare la risposta.*

- 4.6 Per quanto riguarda il macro-indicatore M1–Perdite idriche, l’Autorità intende proseguire nelle attività di verifica delle componenti di bilancio idrico, con lo scopo di minimizzare in modo via via crescente la presenza di stime, con riferimento sia ai volumi non fatturati sia ai volumi fatturati. Per tali ragioni, in presenza di volumi caratterizzati da elevate stime, sarà necessario rendere visibili in maniera chiara e concisa le modalità di stima adottate e le motivazioni per cui le medesime non siano ulteriormente comprimili, fatto salvo quanto già previsto al comma 7.2 della RQTI.
- 4.7 Inoltre, per le esigenze di razionalizzazione esposte al precedente paragrafo 4.5, si ritiene di limitare l’applicazione del meccanismo incentivante ai soli livelli di valutazione di base per le gestioni che presentano una lunghezza totale delle condotte di adduzione e distribuzione (Lp) inferiore a 100 km.

Spunti per la consultazione

- Q20.** *Si ravvisano criticità relative ai chiarimenti sopra esposti per il macro-indicatore M1? Motivare la risposta.*
- Q21.** *Si condivide la previsione, per le gestioni che presentano una lunghezza totale delle condotte di acquedotto inferiore alla soglia di 100 km, di limitare l’applicazione del meccanismo incentivante ai soli livelli di valutazione di base per il macro-indicatore M1? Motivare la risposta.*

- 4.8 Per il macro-indicatore M2-Interruzioni del servizio, si ritiene necessario promuovere una maggiore verificabilità degli eventi considerati nel calcolo rispetto alle fonti documentali messe a disposizione (tra cui: registri di pronto intervento, registri degli ordini di lavoro, ecc.). Per questo, si ritiene necessario richiedere ai gestori di produrre registri che includano tutte le necessarie informazioni utili ad accertare la correttezza degli eventi considerati.
- 4.9 Un ulteriore aspetto da rilevare in merito al macro-indicatore M2 riguarda la determinazione delle utenze interessate dalle interruzioni. Come noto, le utenze da considerare sono le cosiddette “utenze indirette”, ovvero, in presenza di utenze condominiali, le utenze riferite a ciascuna unità immobiliare sottesa. Tenuto conto anche delle difficoltà inizialmente segnalate dagli *stakeholder* nella determinazione di talune grandezze alla base del calcolo del macro-indicatore, l’Autorità ha accettato fino ad ora talune modalità di stima - motivate e geolocalizzate -, promuovendo al contempo un processo di apprendimento graduale volto a giungere ad un conteggio preciso delle utenze indirette. Dal biennio di valutazione 2026-2027, l’Autorità ritiene che non possano più essere ritenute accettabili tali forme di stima o di parametrizzazione delle utenze indirette.

Spunti per la consultazione

- Q22.** *Evidenziare e motivare eventuali criticità in relazione alle previsioni in merito al detto macro-indicatore M2.*
- Q23.** *Per le citate esigenze di semplificazione amministrativa, anche in considerazione della necessità di razionalizzare il percorso di verifica in pool, si ritiene opportuno introdurre un'opportuna soglia di accesso ai livelli di valutazione avanzati e di eccellenza anche per il macro-indicatore M2? Motivare la risposta.*

- 4.10 Per quanto concerne il macro-indicatore M3–Qualità dell’acqua erogata, nelle more dell’attivazione del sistema AnTeA, l’Autorità intende proseguire nelle verifiche di adeguatezza delle informazioni di supporto rese disponibili, prevedendo un *focus* maggiore sulla presenza dei programmi di controllo che ciascuna gestione diligentemente dovrebbe avere implementato ai fini dello svolgimento dei controlli sulla qualità dell’acqua distribuita.
- 4.11 Inoltre, come già evidenziato per il macro-indicatore M2, dal biennio di valutazione 2026-2027 l’Autorità ritiene che non possano più essere ritenute accettabili forme di stima o di parametrizzazione delle utenze indirette, rientranti nel calcolo dell’indicatore M3a relativo alle ordinanze di non potabilità.

Spunti per la consultazione

- Q24.** *Evidenziare e motivare eventuali criticità in relazione alle previsioni in merito al detto macro-indicatore M3.*
- Q25.** *Per le citate esigenze di semplificazione amministrativa, anche in considerazione della necessità di razionalizzare il percorso di verifica in pool, si ritiene opportuno introdurre un'opportuna soglia di accesso ai livelli di valutazione avanzati e di eccellenza anche per il macro-indicatore M3? Motivare la risposta.*

- 4.12 Come già precisato per il macro-indicatore M2, anche per il macro-indicatore M4–Adeguatezza del sistema fognario, si ritiene necessario promuovere una maggiore verificabilità degli eventi considerati nel calcolo rispetto alle fonti documentali messe a disposizione (registri di pronto intervento, registri degli ordini di lavoro, ecc.). Per questo, si ritiene necessario richiedere ai gestori di produrre registri che includano tutte le necessarie informazioni utili ad accertare la correttezza degli eventi considerati, con la precisazione che nella valutazione degli eventi occorre attenersi ai criteri stabiliti al comma 15.2 della RQTI.
- 4.13 Per quanto riguarda, in particolare, la previsione di cui al sopra citato comma 15.2, secondo cui “*possono essere esclusi dalla consuntivazione – seppur registrati – i soli allagamenti/ sversamenti occorsi su reti interne di utenza*”, l’Autorità intende richiedere la produzione di una descrizione più puntuale degli eventi occorsi su reti interne d’utenza, precisando che in tale categoria non può essere automaticamente ricompresa qualunque tipologia di allaccio alla rete fognaria principale.

- 4.14 Inoltre, sempre in considerazione delle esigenze di razionalizzazione esposte al precedente paragrafo 4.5, e tenuto conto della costruzione dell'indicatore M4a-Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - che è determinato come rapporto tra il numero degli episodi di allagamento da fognatura mista, bianca e di sversamento da fognatura nera, verificatisi ogni 100 km di rete -, l'Autorità intende introdurre una soglia minima per l'applicazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V), che escluda le gestioni che presentano una estensione delle reti di fognatura inferiore alla detta soglia di 100 km.
- 4.15 Sempre con riferimento al macro-indicatore M4-Adeguatezza del sistema fognario, si ritiene opportuno aggiornare la definizione della classe B (di cui alla Tavola 6.bis della RQTI), prevedendo l'eliminazione del riferimento alla soglia del 10% per l'indicatore M4c. Si specifica che tale modifica non produce effetti sugli obiettivi previsti per il macro-indicatore in questione.

Spunti per la consultazione

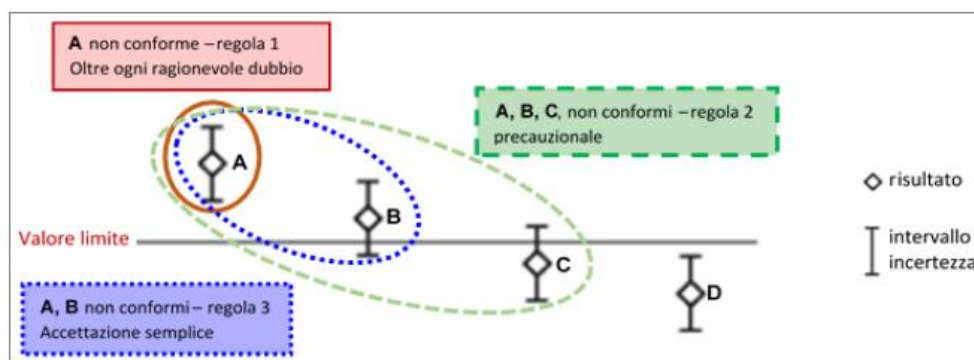
- Q26.** *Si ravvisano criticità relative ai chiarimenti sopra esposti per il macro-indicatore M4? Motivare la risposta.*
- Q27.** *Si condivide la previsione di non ammettere ai livelli di valutazione avanzati e di eccellenza del meccanismo incentivante - per il macro-indicatore M4-Adeguatezza del sistema fognario - le gestioni che presentano una lunghezza totale delle condotte di fognatura inferiore alla soglia di 100 km? Motivare la risposta.*
- Q28.** *Si ravvisano criticità nell'aggiornamento proposto per la Tavola 6.bis della RQTI? Motivare la risposta.*

- 4.16 In relazione al macro-indicatore M5-Smaltimento fanghi in discarica, nel corso delle istruttorie condotte sono emerse, talvolta, difficoltà nel risalire con sufficiente certezza al destino finale dei fanghi. Questo si è verificato nei casi in cui i medesimi fanghi non giungevano ad una destinazione finale, bensì ad una destinazione intermedia presso operatori differenti dal gestore in valutazione. Alla luce di questo, l'Autorità intende richiedere ai gestori di produrre evidenza del recupero finale dei fanghi rientranti in questa fattispecie.
- 4.17 Inoltre, sempre in considerazione delle esigenze di razionalizzazione esposte al precedente paragrafo 4.5, si ritiene di limitare l'applicazione del meccanismo incentivante ai soli livelli di valutazione di base per le gestioni che presentano un carico inquinante totale collettato in rete fognaria e depurato in impianti di trattamento di acque reflue urbane incluse vasche Imhoff (*Cardep*) inferiore a diecimila (10.000) abitanti equivalenti (AE). La medesima soglia si applica anche per il macro-indicatore M6-Qualità dell'acqua depurata.

Spunti per la consultazione

- Q29.** Si ravvisano criticità relative ai chiarimenti sopra esposti per il macro-indicatore M5? Motivare la risposta.
- Q30.** Si condivide la previsione di limitare l'applicazione del meccanismo incentivante ai soli livelli di valutazione di base - per i macro-indicatori M5 e M6 - per le gestioni con carico inquinante totale collettato in rete fognaria e depurato inferiore a 10.000 AE? Motivare la risposta.

- 4.18 Con riferimento al macro-indicatore M6-Qualità dell'acqua depurata, il grado di approfondimento svolto, in particolare grazie all'analisi dei certificati analitici trasmessi da ciascuna gestione, ha fatto emergere talvolta differenti modalità di interpretazione della nozione di superamento dei limiti parametrici. Esistono infatti differenti modalità di valutazione se, oltre al valore puntuale dell'analisi, si considera l'intervallo di incertezza delle metodiche adottate, dal momento che il medesimo intervallo potrebbe, nei casi limite, porre una misura puntuale in una posizione che si colloca al di sopra del limite normativo, sebbene la medesima misura puntuale si posizioni al di sotto, oppure, al contrario, in una posizione che si colloca al di sotto del limite normativo, sebbene la misura puntuale si posizioni al di sopra.
- 4.19 Per rendere uniformi le valutazioni sui superamenti o meno dei limiti normativi di una data misura, l'Autorità intende promuovere l'impiego di una valutazione secondo la "regola 3" delle Linee Guida SNPA 34/2021, cosiddetta di "accettazione semplice". Una simile impostazione si intende proporre anche nelle valutazioni poste alla base del calcolo degli indicatori M3b e M3c.



- 4.20 In aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.17, sempre al fine di migliorare la confrontabilità tra gestori, tenendo conto di caratteristiche peculiari delle gestioni valutate, e in considerazione della necessità di razionalizzare il percorso di verifica in *pool*, si ritiene opportuno limitare l'applicazione del meccanismo incentivante ai soli livelli di valutazione di base - per il macro-indicatore M6 - per le gestioni non integrate che gestiscano un unico impianto di trattamento delle acque reflue ammissibile ai fini del detto macro-indicatore.

Spunti per la consultazione

- Q31.** *Si condividono le impostazioni prospettate per i macro-indicatori M6 e M3 in tema di considerazione del livello di incertezza nelle metodiche di analisi degli inquinanti? Motivare la risposta.*
- Q32.** *Si condivide la previsione di limitare l'applicazione del meccanismo incentivante ai soli livelli di valutazione di base - per il macro-indicatore M6 – anche per le gestioni non integrate che gestiscono un unico impianto di trattamento? Motivare la risposta.*